



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Nel centenario della Carta del Carnaro: quale religione?

On the centenary of the Carnaro Charter: which religion?

ALESSANDRO ALBISETTI

RIASSUNTO

Il contributo si propone di effettuare una disamina della “creatura giuridica” dell’ “impresa” dannunziana di Fiume, ossia la Carta del Carnaro del 1920, rimarcandone, in particolare, i profili di modernità rappresentati dal pieno riconoscimento del diritto di libertà religiosa sia nella sua dimensione individuale che collettiva, nonché dell’eguale libertà delle confessioni religiose nello spazio pubblico, a dispetto del carattere confessionale dello Statuto Albertino allora vigente nel Regno d’Italia.

PAROLE CHIAVE

Carta del Carnaro, Costituzione di Fiume

ABSTRACT

The contribution aims to carry out an examination of the of the “legal creature” of D’Annunzio’s “company” in Fiume, that is Carnaro Charter of 1920, pointing out, in particular, the profiles of modernity represented by the full recognition of the right to religious freedom both in its individual and collective dimension, as well as the equal freedom of religious denominations in the public space, despite the confessional nature of the Albertine Statute that was in force in the Kingdom of Italy.

KEY WORDS

Carnaro Charter, Constitution of Fiume

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *La problematica religiosa*

1. Premessa

Nel centenario della dannunziana impresa di Fiume numerose iniziative, talora di segno dissonante, hanno ricordato l’evento.

In particolare, un’importante mostra è stata curata da Giordano Bruno Guerri a Trieste (per poi proseguire a Pescara) dal titolo evocativo *Disobbedi-*

sco¹: sempre a Trieste è stata poi collocata una statua di Gabriele D'Annunzio in piazza della Borsa, aggiungendosi così alle precedenti statue bronzee di Umberto Saba, Italo Svevo, James Joyce di cui fa vanto il capoluogo giuliano.

Proprio questa (piccola) statua ha provocato accese proteste da parte delle autorità croate che, peraltro, hanno promosso la realizzazione di una mostra a Fiume dal titolo assai significativo *L'olocausta di D'Annunzio*², utilizzando per l'occasione l'attuale Salone bianco nel Palazzo del Governo che fu bombardato durante il così detto Natale di sangue del 1920 dalle forze militari italiane.

È forse inutile osservare che al carattere storico-celebrativo della mostra triestina si contrappone l'impostazione decisamente "critica" di quella croata che assimila Fiume – città olocausta – alle donne che furono vittime dell'infatuazione per il Vate, come vittima e martire fu, appunto, Rijeka.

Non è il caso di soffermarci su tali divergenti orientamenti, mentre riteniamo davvero stimolante rivolgere la nostra attenzione nei confronti di quella che fu, per così dire, la "creatura" giuridica dell'impresa di Fiume, ossia la Carta del Carnaro³.

Come noto, D'Annunzio commissionò ad Alceste De Ambris la stesura di una vera e propria costituzione fiumana, per poi modificarla ed interpretarla secondo i propri intendimenti.

La costituzione così redatta venne chiamata *Carta del Carnaro* e fu promulgata l'8 settembre 1920, senza peraltro mai essere applicata, allo scopo di regolamentare la così detta Reggenza italiana del Carnaro⁴.

La *Carta del Carnaro* fu, comunque, molto di più.

In effetti, essa "doveva esprimere lo spirito oracolare di D'Annunzio con una creazione culturale e politica che esaltasse gli italiani" e allo stesso tempo "voleva realizzare il sindacalismo non socialista di De Ambris", proteso a fornire un impianto concreto di natura rivoluzionaria: entrambi, comunque, con la *Carta del Carnaro* desideravano realizzare "un esperimento avveniristico di Stato che non si fondasse né sul liberalismo parlamentare né sul presidenzialismo statunitense". Se proprio si volesse invocare un modello, "era quello

¹ *Disobbedisco. La rivoluzione di D'Annunzio a Fiume 1919-1920*, a cura di GIORDANO BRUNO GUERRI, Contemplazioni, 2019.

² *D'Annunzijeva Mucenica – L'Olocausta di D'Annunzio*, a cura di TEA PERINČIĆ e ANA-MARIA MILČIĆ, Rijeka, 2019.

³ Cfr. GABRIELE D'ANNUNZIO, *La Carta del Carnaro e altri scritti su Fiume*, a cura di MARCO FRESSURA e PATRICK KARLSEN, Castelvecchi editore, Roma, 2019.

⁴ Tale formulazione lessicale rappresenta un endecasillabo: «il ritmo ha sempre ragione» sentenziò al riguardo D'Annunzio. In realtà il termine Reggenza fu coniato per escludere qualsiasi rischiosa ipotesi repubblicana.

della Serenissima e del cantonalismo svizzero, a cui si ispirava sia per la democrazia diretta sia per la convivenza multietnica”⁵.

Alla base della società, inoltre, veniva esaltato il ruolo del cittadino, mentre si voleva ridimensionare la “centralità soverchiatrice” dello Stato.

Senza dubbio i due costituenti nel redigere la *Carta* avevano ben presente la costituzione di Weimar del 1919, particolarmente sensibile al federalismo, alle garanzie dei diritti politici e sociali e alla solidarietà pubblica: ma «D’Annunzio voleva che la costituzione fosse anche un’opera d’arte, meglio un testo sacro. Così la rese di gran lunga più affascinante, ma molto meno fruibile»⁶.

È stato di recente osservato⁷ come le costituzioni elaborate dopo la prima guerra mondiale «avrebbero operato in due principali direzioni: *razionalizzare la forma di governo e assicurare un regime di reali garanzie per i diritti del cittadino*»; per contro la costituzione di Fiume «sceglie una via del tutto particolare, e discutibile quanto a funzionalità, nella designazione della forma di governo mentre per quanto riguarda la concezione dei diritti interviene in modo avanzato, profondamente progressista e meritevole di sicura attenzione, in quanto anticipante precocemente alcune soluzioni che si sarebbero rivelate vincenti più di un ventennio dopo nel testo della costituzione repubblicana».

Si veniva così ad operare una forte divaricazione tra forma di governo e regime delle garanzie: in effetti «dove la carta segna un importante progresso è nella scelta senza riserve di una innovativa democrazia pluralista» con particolare attenzione al «riconoscimento dei *diritti fondamentali* che specificavano principi sottratti alla disponibilità del pubblico potere – come libertà, dignità ed eguaglianza – e al tempo stesso presentavano una dimensione sostanziale ed egualitaria sconosciuta alla concezione propria delle costituzioni dello Stato liberale»⁸.

In buona sostanza la *Carta del Carnaro* si mostra come uno straordinario coacervo di realismo e utopia, il manifesto di una rivoluzione culturale con la quale «affermando di essere l’autentica guida di questa rivoluzione, il poeta-soldato proponeva, attraverso la *volontà di potenza*, la creazione di una nuova realtà»⁹.

⁵ GIORDANO BRUNO GUERRI, *Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920*, Mondadori, Milano, 2019, p. 315.

⁶ GIORDANO BRUNO GUERRI, *op. cit.*, p. 316.

⁷ GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *La Costituzione secondo D’Annunzio*, Luni editrice, Milano, 2020, pp. 31-32.

⁸ GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *op. cit.*, p. 36.

⁹ GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *op. cit.*, p. 47.

2. La problematica religiosa.

Come dicevamo, nella *Carta del Carnaro* il catalogo dei diritti fondamentali appare assai nutrito e articolato¹⁰: in particolare, nell'ambito di uno «Stato egualitario e laico»¹¹, si prevede la parità dei sessi e il voto femminile, i diritti sociali, compresa la funzione sociale della proprietà, il decentramento e le autonomie, la libertà estesa ad ogni forma di comportamento umano, a partire dal pensiero e dalle credenze religiose.

Ed è proprio alla materia religiosa che intendiamo dedicare più specificamente la nostra attenzione.

Innanzitutto va sottolineato come nelle norme fondanti la *Carta* stessa (*Dei Fondamenti*) all'art. IV così si afferma:

«La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione. Ma amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli officii, cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre vigorosa e più ricca la vita comune».

A sua volta l'art. V è così formulato:

«La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari; assicura l'ordine interno con la disciplina e con la giustizia; si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne; costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini, cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana».

L'art. VI, poi, soggiunge:

«Tutti i cittadini dello Stato, d'ambidue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne».

L'art. VII, inoltre, così recita:

¹⁰ In proposito, è il caso di precisare che Fiume, come *corpus separatum* della Corona di Ungheria, già godeva di uno *status* particolare che prevedeva, oltre all'ufficialità della lingua ungherese accanto alla lingua italiana, la legittimità della normativa sul divorzio che rimase in vigore durante tutta l'occupazione dannunziana e anche successivamente fino al 1924. È questo il motivo per cui molti italiani presero la cittadinanza fiumana per poter divorziare: tra questi Guglielmo Marconi (cfr. IRENE SINKÒ, *Fiume nel Regno di Ungheria*, Associazione culturale Liguria Ungheria, Savona 14-21 febbraio 2017).

¹¹ GIORDANO BRUNO GUERRI, *op. cit.*, p. 317.

«Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti garantite a tutti i cittadini.

Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva.

L'abuso delle libertà statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi; ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertà».

Infine, in materia di istruzione, l'art. LIV prevede quanto segue:

«Alle chiare pareti delle scuole aerate non convengono emblemi di religione né figure di parte politica. Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza altare e senza dio. Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza. E ciascuno può fare la sua preghiera tacita. Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni sobrie che eccitano l'anima e, come i temi d'una sinfonia eroica, ripetute non perdono mai il loro potere di rapimento. Ma ricorrono sulle pareti le immagini grandiose di quei capolavori che con la massima potenza lirica interpretano la perpetua aspirazione e la perpetua implorazione degli uomini».

Alla luce di quanto dianzi menzionato, si può affermare che nella *Carta del Carnaro*, così come nella già ricordata costituzione di Weimar, sono confermati i classici diritti derivanti dalla consolidata tradizione del costituzionalismo liberale, il che si traduce poi, per quel che concerne il fenomeno religioso, in una straordinaria e modernissima apertura della concezione stessa che non conosce né diseguaglianze, né limitazioni alla libertà di tutti i culti, compreso il diritto e la libertà di non credere: e questo quando in contemporanea nel Regno d'Italia era vigente lo Statuto albertino, con tutte le conseguenze del caso.

Questa straordinaria modernità in materia religiosa non può, tuttavia, prescindere da un'altra dimensione spirituale (ma da D'Annunzio chiamata anch'essa religiosa) che pervade tutta la *Carta del Carnaro*.

Al proposito, assai singolare è, soprattutto, l'articolo sulle "credenze religiose", quei "principi morali universali" che non riguardano le religioni propriamente dette, ma che si identificano con la magnificenza della vita, l'etica del dono e del lavoro.

Ci riferiamo, nella specie, all'art. XIV che così afferma:

«Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei Comuni giurati: la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà; l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo».

Il culto di D'Annunzio per l'arte e la bellezza si esplica poi in altre norme che intendono favorire la realizzazione del "regno dello spirito umano":

«Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore.

Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola sostanza operante, una sola pienezza ascendente.

Qualunque sia la specie del lavoro fornito di mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di eseguitamento, tutti sono per obbligo iscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che prendono dal comune l'immagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia e liberamente determinano gli obblighi mutui e le mutue provvidenze» (Art. XVIII).

In particolare la sesta Corporazione «comprende il fiore intellettuale del popolo: la gioventù studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornative» (Art. XIX).

Il mito della bellezza si traduce, poi, nel principio della centralità della cultura nella costruzione della società:

«Per ogni gente di nobile origine la coltura è la più luminosa delle armi lunghe. Per la gente adriatica, di secolo in secolo costretta a una lotta senza tregua contro l'usurpatore incolto, essa è più che un'arme; è una potenza indomabile come il diritto e come la fede. Per il popolo di Fiume, nell'atto medesimo della sua rinascita a libertà, diviene il più efficace strumento di salute e di fortuna sopra l'insidia estranea che da secoli la stringe. La coltura è l'aroma contro le corruzioni. La coltura è la saldezza contro le deformazioni. Sul Carnaro di Dante il culto della lingua di Dante è appunto il rispetto e la custodia di ciò che in tutti i tempi fu considerato come il più prezioso dei popoli, come la più alta testimonianza della loro nobiltà originaria, come l'indice supremo del loro sentimento di dominazione morale. La dominazione morale è la necessità guerriera del nuovo Stato. L'esaltazione delle belle idee umane sorge dalla sua volontà di vittoria. Mentre compisce la sua unità, mentre conquista la sua libertà, mentre instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi proporsi di difendere conservare propugnare la sua unità la sua libertà la sua giustizia nella regione dello spirito. Roma deve qui essere presente nella sua coltura. L'Italia deve qui essere presente nella sua coltura. Il ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che s'illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare la grande storia. Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal vomere latino, l'altra stirpe sarà foggata o prima o poi dallo

spirito creatore della latinità: il quale non è se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono alla formazione dell'uomo libero. Qui si forma l'uomo libero. E qui si prepara il regno dello spirito, pur nello sforzo del lavoro e nell'acredine del traffico. Per ciò la Reggenza italiana del Carnaro pone alla sommità delle sue leggi la coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina il suo patrimonio» (Art. L).

A tale scopo nella città di Fiume sono costituite una Università libera, una Scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decorative, una Scuola di Musica. L'insegnamento primario è reso obbligatorio, ma «l'insegnamento del canto corale fondato sui motivi della più ingenua poesia paesana e l'insegnamento dell'ornato su gli esempi della più fresca arte rustica hanno il primo luogo» (Art. LIII).

L'educazione alla bellezza deve così iniziare nei primi anni di scuola, favorendo la creatività e la produzione artistica nel corso di tutti gli studi, «condotte dal più sincero e ardito spirito di ricerca nella novità» (Art. LI).

Sempre in quest'ottica di anelito culturale e di elevazione alla bellezza la *Carta* istituisce il Collegio degli Edili «eletto con discernimento fra gli uomini di gusto puro, di squisita perizia e di educazione novissima ... Esso presiede al decoro del vivere cittadino; cura la sicurezza, la decenza, la sanità degli edifizii pubblici e delle case particolari... allestisce le feste civiche di terra e di mare con sobria eleganza... persuade ai lavoratori che l'ornare con qualche segno di arte popolesca la più umile abitazione è un atto pio, e che v'è un sentimento religioso del mistero umano e della natura profonda nel più semplice segno che di generazione in generazione si trasmette» e quindi «si studia di ridare al popolo l'amore della linea bella e del bel colore nelle cose che servono alla vita d'ogni giorno», nonché far luogo «alla vita armoniosa nelle invenzioni della nuova architettura» (Art. LXIII).

Ma il culto della bellezza troverà la sua apoteosi nell'ultimo capitolo dedicato alla Musica:

«Nella reggenza italiana del Carnaro la Musica è una istituzione religiosa e sociale. Ogni mille anni, ogni duemila anni sorge dalla profondità del popolo un inno e si perpetua. Un grande popolo non è soltanto quello che crea il suo dio a sua simiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo dio. Se ogni rinascita d'una gente nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è un ordine lirico nel senso vigoroso e impetuoso della parola, la Musica considerata come linguaggio rituale è l'esaltatrice dell'atto di vita, dell'opera di vita. Non sembra che la grande Musica annunzi ogni volta alla moltitudine intenta e ansiosa il regno dello spirito? Il regno dello spirito umano non è cominciato ancora. «Quando la materia operante su la materia potrà tener vece delle braccia dell'uomo,

allora lo spirito comincerà a intravedere l'aurora della sua libertà» disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico: il cieco veggente di Sebenico. Come il grido del gallo eccita l'alba, la musica eccita l'aurora, quell'aurora: «*excitat auroram*». Intanto negli strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle macchine fragorose che anch'esse obbediscono al ritmo esatto come la poesia, la Musica trova i suoi movimenti e le sue pienezze. Delle sue pause è formato il silenzio della decima Corporazione» (Art. LXIV).

E nell'intento di favorire la realizzazione di questo "regno dello spirito umano" vengono istituiti in tutti i Comuni della Reggenza «corpi corali e corpi strumentali con sovvenzione dello Stato.

Nella città di Fiume al collegio degli Edili è commessa l'edificazione di una Rotonda capace di almeno diecimila uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e d'una vasta fossa per l'orchestra e per il coro. Le grandi celebrazioni corali e orchestrali sono "totalmente gratuite" come dai padri della Chiesa è detto delle grazie di Dio» (Art. LXV).

Come si può notare, la problematica religiosa nella *Carta del Carnaro* è trattata in modo duale.

Da un lato, vi è la normativa classica dello Stato liberale, ma con una modernità e un'ampiezza di prospettive davvero straordinarie: e questa potremmo definirla la "religione tradizionale".

Dall'altra c'è la visione sublimata del poeta-soldato, del «letterato della politica, prigioniero, egli stesso del suo mondo di parole incantate»¹², di quella magia delle parole che richiama un qualcosa di superiore ed ineffabile: e questa è, a nostro avviso, la "religione della bellezza".

Un tale dualismo filologico nel concetto di religione trova un sicuro fondamento testuale nelle due stesure a noi pervenute della *Carta del Carnaro*.

Il primo è il progetto di Alceste De Ambris, un esempio ben impostato di costituzione precettiva, che prevede una normativa specifica in materia religiosa.

Al riguardo, l'art. 2 prevede «la sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione» e l'art. 4, oltre a garantire «a tutti i cittadini l'esercizio delle fondamentali libertà di pensiero, di parola, di stampa, di riunione e di associazione», afferma che «tutti i culti religiosi sono ammessi; ma le opinioni religiose non possono essere invocate per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge». Infine l'art. 39 stabilisce che «le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dai seguaci di tutte le confessioni religiose e da chi non professa nessuna religione,

¹² NINO VALERI, *D'Annunzio davanti al fascismo*, Le Monnier, Firenze, 1963, p. 18.

senza pregiudizio della libertà di coscienza di chicchessia».

Queste sono le norme espressamente dedicate dal testo di De Ambris alla “religione tradizionale”: ma queste norme, come tutto il progetto di Alceste De Ambris, non potevano bastare a Gabriele D’Annunzio che voleva trasformare la costituzione stessa in un “testo sacro” per la Nazione e per i posteri.

Al riguardo è stato affermato che «nell’insieme la visione costituzionale di De Ambris era presentata dal punto di vista formale con apprezzabile rigore giuridico e con una chiara articolazione delle disposizioni costituzionali», mentre la revisione dannunziana sarà «caratterizzata dall’uso prolisso di un linguaggio letterario, con ampi stralci discorsivi e del tutto lontana dai criteri formalmente rigorosi auspicabili per un potenziale testo costituzionale»¹³.

L’osservazione appare ineccepibile anche se la *Carta* dannunziana, nella sua peculiarità espressiva, sembra comunque offrire molti spunti di riflessione specie a chi, come noi, intravede nel testo stesso il “tempio” della “religione della bellezza”.

Non è forse vano rammentare, a tal proposito, come quella di Gabriele D’Annunzio appaia una personalità assolutamente complessa.

In effetti, la dimensione culturale del Poeta è imprescindibilmente caratterizzata da quella matrice decadente che negli ultimi decenni dell’ottocento segna la ricerca di un’arte e di una vita liberata dai vincoli angusti del reale, ma votata al perseguimento di un mondo di squisita bellezza.

Se Fogazzaro si rifugia in un raffinato estetismo paesaggistico, D’Annunzio si distingue invece per un’anticonformistica ricerca di un mondo di bellezza preziosa ed insolita, per il vagheggiamento di personaggi esemplari che danno luogo a una vera e propria tipologia dell’eroe decadente.

L’estetismo dannunziano si risolve quindi in un culto della bellezza che informa di sé la vita stessa dell’artista.

Al di là delle ben note influenze esercitate dal superomismo niciano sul poeta-tribuno nella impresa di Fiume, particolarmente calzante ci sembra al riguardo l’osservazione di Gianfranco Contini che vi ravvisa un «desiderio estetizzante d’avventura ulissea»¹⁴.

Ed è proprio in tale prospettiva che va, a nostro parere, visualizzata la *Carta del Carnaro*, specie per quel che concerne quella che abbiamo definito la “religione della bellezza”.

Il culto dannunziano della bellezza, infatti, si fa di per sé stesso religione

¹³ GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *La Costituzione secondo D’Annunzio*, cit., p. 79.

¹⁴ Sul tema si veda FABRIZIO PAOLUCCI, *I mille volti di Ulisse. Da eroe aristocratico a Imago Christi*, in GIANFRANCO BRUNELLI, FRANCESCO LEONE, FERNANDO MAZZOCCA, FABRIZIO PAOLUCCI, PAOLA REFICE (a cura di), *Ulisse. L’arte e il mito*, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2020, p. 21 ss.

nella misura in cui apre la via all'affermazione di valori spiritualistici che appaiono ad un tempo mistici ed arcani.

È questo che fa della *Carta del Carnaro* – a differenza del progetto di De Ambris – il “testo sacro” della Nazione.

E proprio in quanto “testo sacro” vi si rinvengono frequenti riferimenti all'intangibilità dei confini d'Italia, alla grandezza della latinità e della Repubblica romana, al culto supremo della lingua di Dante.

Le norme in materia religiosa, anche quelle che abbiamo definito “tradizionali”, sono così immerse in una dimensione spirituale che le trascende e le finalizza al raggiungimento di quella perfezione artistica che solo nella Musica trova la sua più completa esplicazione: anche in questo caso, dunque, D'Annunzio si mostra sensibile alle suggestioni decadenti suscitate da quelle sonorità wagneriane che all'epoca realizzavano proprio in campo musicale il supremo ideale della fusione di tutte le arti in una realtà superiore, in una ritrovata unità ormai perduta.

Per D'Annunzio, dunque, la Musica assurge al rango supremo di “istituzione religiosa” e viene così a compimento quel percorso di “sacralizzazione” della bellezza che avevamo dianzi evocato: “bellezza” e “religione” sembrano in tal modo identificarsi in un *unicum* superiore e mitico¹⁵.

Quanto vi sia di giuridico in tutto ciò è certamente arduo da sostenere, anche se a nostro avviso la *Carta del Carnaro* rappresenta comunque l'esperimento più riuscito di interazione tra diritto e letteratura.

Orbene, un recente saggio¹⁶ sembra in qualche modo avvicinarsi a una siffatta impostazione culturale.

L'assunto è il seguente: se esiste un diritto alla felicità (*Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti* del 1776), per gli italiani tale felicità sta nella bellezza, nel patrimonio artistico che abbiamo ereditato e abbiamo l'obbligo di custodire e tramandare.

Più specificamente, vi si afferma che l'elemento identitario del nostro Paese, oltre alla Carta costituzionale, è «il culto di Venere, dea romana della bellezza», cioè lo straordinario patrimonio naturale ed artistico che si caratterizza per la sua unicità.

¹⁵ L'elevazione religiosa della musica venne aspramente criticata da monsignor Celso Costantini al quale D'Annunzio aveva prontamente inviato la Carta. Egli così scrisse: «Lo Stato entra a legiferare in materia religiosa con uno spirito non solo acristiano, ma con tendenze alla rinascita di un culto pagano, in cui l'edonismo e l'estetica si sovrappongono all'etica ed Orfeo a Cristo». E in altra sede poi osservò come la vita a Fiume fosse «già abbastanza pagana senza che ci fosse bisogno di proclamare pubblicamente un culto umanistico» (cfr. GIORDANO BRUNO GUERRI, *op. cit.*, p. 328).

¹⁶ Cfr. MICHELE AINIS, VITTORIO SGARBI, *La Costituzione e la Bellezza*, La nave di Teseo, Milano, 2016.

In altri termini, «la Carta costituzionale italiana è una sorgente di bellezza, oltre che la prima fonte del diritto»¹⁷.

In primo luogo c'è una bellezza delle parole, del fraseggio; in secondo luogo c'è una bellezza più recondita e segreta, la bellezza dei numeri nella ricorrenza del tre; infine c'è una bellezza delle cose, *alias* dell'arte.

Ed è proprio l'arte a tessere l'intelaiatura della Carta costituzionale, non potendo essa non «recepire l'elemento della bellezza come essenza profonda dell'Italia»¹⁸, il che si evince, in particolare, da quella dichiarazione normativa che ne rappresenta la disposizione più emblematica, ossia l'art. 9:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

In effetti, nella norma *de qua* è sottesa quella cultura della bellezza che costituisce «un *unicum* nel panorama costituzionale contemporaneo»¹⁹: considerazione, questa, che in più occasioni ci ha indotto ad auspicare che ai principi e valori di cui all'art. 9 della Costituzione venga finalmente riconosciuta dalla Consulta la valenza di «principio supremo dell'ordinamento costituzionale»²⁰.

¹⁷ MICHELE AINIS, *La Carta della bellezza*, cit., p. 13 ss.

¹⁸ VITTORIO SGARBI, *La bellezza della Carta*, cit., p. 19 ss.

¹⁹ MICHELE AINIS, *La Costituzione e la Bellezza*, cit., p. 167.

²⁰ Cfr. ALESSANDRO ALBISETTI, *Principi supremi dell'ordinamento e art. 9 della Costituzione*, in ID., *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 377 ss.